




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2488

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

(Conversione in legge del DL n. 96 del 2025)

N. 350 – 16 luglio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verica delle quantificazioni

A.C. 2488

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

(Conversione in legge del DL n. 96 del 2025)

N. 350 – 16 luglio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI INVERNALI «MILANO CORTINA 2026».....	- 3 -
ARTICOLO 2	- 7 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI «MILANO-CORTINA 2026»	- 7 -
ARTICOLO 3	- 10 -
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FORZE ARMATE PER IL POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI SUPPORTO LOGISTICO E OPERATIVO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI «MILANO – CORTINA 2026»	- 10 -
ARTICOLO 4	- 13 -
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE FONDAZIONE “MILANO – CORTINA 2026” -	13
-	
ARTICOLO 5	- 16 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO – CORTINA 2026»	- 16 -
ARTICOLO 6	- 22 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DI CONTRASTO AL <i>MATCH</i> <i>FIXING</i>	- 22 -
ARTICOLO 7	- 23 -
DISPOSIZIONI PER LA TEMPESTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI IN VISTA DELLO SVOLGIMENTO DELLA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA « <i>AMERICA’S CUP</i> – NAPOLI 2027» ...	- 23 -
ARTICOLO 8	- 31 -
MISURE URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO – TARANTO 2026	- 31 -
ARTICOLO 9	- 35 -
COMITATO PER LE FINALI ATP E RUOLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL	- 35 -

ARTICOLO 10.....	- 37 -
MISURE URGENTI PER LA SICUREZZA NEGLI SPORT INVERNALI.....	- 37 -
ARTICOLO 11.....	- 38 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE	- 38 -
ARTICOLO 12.....	- 46 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1975.....	- 46 -
ARTICOLO 13.....	- 47 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER MERITI SPORTIVI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI.....	- 47 -
ARTICOLO 14.....	- 51 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA..	- 51 -
ARTICOLO 15.....	- 52 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEGLI ARBITRI E DEGLI ALTRI SOGGETTI PREPOSTI ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	- 52 -
ARTICOLO 16.....	- 53 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 53 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2488
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Roscani (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione). Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo. Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026»

La norma prevede che l'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» siano rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per

l'uso temporaneo di frequenze¹ (comma 1). Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori sono esenti dall'imposta di bollo (comma 2).

Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025.

Ai relativi oneri si provvede:

- per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*;
- per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, relativo al bilancio 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (comma 3).

La norma prevede, infine, che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano² possano essere destinate per l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone l'utilizzo del fondo³ sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma in esame ai competenti organi o enti (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

¹ Ai sensi dell'articolo 38 (Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze) dell'allegato 25 e dell'articolo 2 (Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio), comma 4, dell'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

² Di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

³ Di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» - personale [comma 3]	0,02	0,27			0,02	0,3			0,02	0,3		
Attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» - spese di funzionamento [comma 3]	0,2	0,8			0,2	0,8			0,2	0,8		
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MIMIT [comma 3]	0,3	1,1			0,3	1,1			0,3	1,1		
Maggiori spese in conto capitale												
Acquisto di materiali e apparecchiature per le attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» [comma 3]	0,4				0,4				0,4			
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – MIMIT [comma 3]	0,4				0,4				0,4			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Attività di vigilanza e controllo delle emissioni radioelettriche effettuate nell'ambito degli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» - personale - effetti riflessi [comma 3]					0,01	0,1			0,01	0,1		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma, con riferimento ai commi 1 e 2, che le relative disposizioni non producono effetti in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito. Per quanto riguarda il comma 3, riporta una tabella riepilogativa delle maggiori esigenze:

TIPOLOGIA DI SPESA		
SPESE CORRENTI	2025	2026
SPESE DI PERSONALE (SPESE PER ATTIVITÀ DI LAVORO STRAORDINARIO)	21.235,00 €	266.560,00 €
SPESE DI TRASFERTA (VITTO E ALLOGGIO)	95.026 €	737.285 €
SPESE PER MANUTENZIONE LABORATORI MOBILI DA UTILIZZARE DURANTE LE ATTIVITÀ	50.000,00 €	
SPESE DI CARBURANTE	3.000,00 €	8.000,00 €
SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	75.000,00 €	
NOLEGGIO ULTERIORE STRUMENTAZIONE DI RADIOMONITORING PER IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO		80.000,00 €
ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLO STRUMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SPECIFICHE APP	15.000,00 €	0,00 €
TOTALE	259.261 €	1.091.845 €
SPESE DI INVESTIMENTO	2025	2026
ACQUISTO APPARATI DI RADIOMONITORING NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	400.000,00 €	0,00 €
TOTALE	400.000,00 €	0
TOTALE ANNO	659.261 €	1.091.845 €

Per quanto riguarda il comma 4, la relazione non ascrive nuovi o maggiori oneri alla relativa disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone che l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" siano rilasciate a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo. Sono quindi autorizzate spese per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e, in maggior dettaglio, nella relazione tecnica. In particolare per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025.

Si prevede, infine, che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i suddetti Giochi per eventi ritenuti

di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.

Ciò posto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica e atteso che le quantificazioni degli oneri risultano verificabili, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 1 fanno fronte agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate, rispettivamente, dal primo e dal terzo periodo del medesimo comma.

In particolare, il secondo periodo del comma 3 fa fronte agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, pari a 259.261 euro per l'anno 2025 e a 1.091.845 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il quarto periodo del comma 3 provvede, invece, agli oneri derivanti dal secondo periodo del medesimo comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione, dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale (*rectius*: di conto capitale), relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione presentano le occorrenti disponibilità e che l'utilizzo di quello di conto capitale si riferisce a spese aventi anch'esse natura capitale, come confermato anche dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame.

ARTICOLO 2

Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»

La norma autorizza una spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi

olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16 del provvedimento in esame (*cf. infra*) (comma 3).

Per la realizzazione di quanto summenzionato, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, prevede una disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e concede particolari poteri con riferimento alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Incremento spesa in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026" - Forze di Polizia - vestiario interforze (comma 1)	1,0				1,0				1,0			
Incremento spesa in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026" - Vigili del Fuoco - equipaggiamento individuale (comma 1)	1,2				1,2				1,2			
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento spesa in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026" - Forze di Polizia -	7,7				7,7				7,7			

motorizzazione interforze (comma 1)												
Incremento spesa in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026" - Forze di Polizia - telematica interforze (comma 1)	2,0				2,0				2,0			
Incremento spesa in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026" - Vigili del Fuoco - automezzi (comma 1)	15,6				15,6				15,6			
Incremento spesa in favore del Ministero dell'Interno per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026" - Vigili del Fuoco - ICT (comma 1)	2,5				2,5				2,5			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che il comma 2 presenta natura ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'autorizzazione di spesa relativa al comma 1, reca, invece, uno schema riepilogativo dell'onere (riportato di seguito) suddiviso tra Forze di polizia e Vigili del fuoco e per tipologie di spesa.

Forze di Polizia	Anno 2025
Settore vestiario	€ 1.000.000
Settore motorizzazione	€ 7.700.000
Settore telematica	€ 2.000.000
Totale Forze di polizia	€ 10.700.000
Vigili del Fuoco	
Equipaggiamento Individuale	€ 1.200.000
Automezzi e manutenzioni	€ 15.600.000
ICT	€ 2.500.000
Totale Vigili del Fuoco	€ 19.300.000
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.000.000

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, autorizza una spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», provvedendo ai relativi oneri ai sensi del successivo articolo 16. La relazione tecnica reca uno schema riepilogativo in cui la citata spesa è suddivisa tra Forze di polizia, Vigili del fuoco nonché per tipologie di spesa.

In proposito, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione in esame. Inoltre, atteso che parte dell'autorizzazione di spesa si riferisce a spese di investimento e considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive a tale spesa il medesimo impatto sui tre saldi di finanza pubblica, appare altresì necessario che il Governo confermi la possibilità che la spesa possa essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato.

ARTICOLO 3

Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»

Le norme dispongono l'autorizzazione a favore del Ministero della difesa una spesa pari a 13.009.239 euro per il 2025 per la gestione delle straordinarie esigenze connesse allo

svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e per garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate (comma 1). Sono, inoltre, quantificati gli oneri, pari 13.009.239 euro per il 2025, mentre per la relativa copertura si rinvia all'articolo 16 recante le coperture agli oneri del complesso delle disposizioni del decreto-legge in esame (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Risorse in favore del Ministero della difesa per supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate - personale (comma 1)	2,1				2,1				2,1			
Risorse in favore del Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate – funzionamento (comma 1)	4,9				4,9				4,9			
Maggiori spese in conto capitale												
Risorse in favore del Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate - investimenti (comma 1)	6,1				6,1				6,1			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Risorse in favore del					1,0				1,0			

Ministero della difesa per il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate - personale - effetti riflessi (comma 1)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La **relazione tecnica** illustra analiticamente le esigenze cui provvede la spesa autorizzata dalla norma in esame, pari complessivamente a 13.009.239 euro per l'anno 2025, corrispondenti ai seguenti settori di spesa.

- 1) Settore Investimento, per un totale pari a 6.095.421 euro, riconducibili acquisizione mezzi, arredi, tende, tensostrutture e materiale tecnico-specialistico per vestiario ed equipaggiamenti, orientata a supportare l'attività concorsuale.
- 2) Settore Esercizio, per un totale pari a 6.913.817,47 euro riconducibili a:
 - consumi intermedi connessi con il funzionamento ed il supporto logistico delle unità per 4.850.747,34 euro, ricomprendenti i servizi generali e logistici (*Real life support*);
 - spese legate al personale (oneri di missione/indennità di marcia e prestazioni di lavoro straordinario) pari a 2.063.070,13 euro calcolati su un livello di prestazione di lavoro straordinario mensile pari a 55 h/pro-capite e ipotizzando un periodo di impiego continuativo del dispositivo (ca. 1250 pax) stimato in 31 giorni, in regime di marcia in mensa (Tabella 2 e tabelle di dettaglio esplicative delle categorie di personale impiegato e degli oneri determinati sia per il lavoro straordinario sia per l'indennità di marcia – Tabelle 3 e 4).

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo fornito dalla RT, relativo ai menzionati settori di spesa, rinviando alla Tabella 1 della medesima RT per i dati sui costi unitari corrispondenti alle attività che compongono i predetti settori e alle menzionate Tabelle 2, 3 e 4 per le informazioni di dettaglio concernenti gli oneri di personale fuori sede, il compenso di lavoro straordinario e l'indennità supplementare di marcia⁴.

RIEPILOGO ESIGENZE ESIGIBILITA' 2025	
SETTORE INVESTIMENTO (CE21)	6.095.421,00
SETTORE ESERCIZIO – INCL. PERSONALE (CE2)	6.913.817,47
Volume complessivo (stima)	13.009.238,47

⁴ Cfr. pagg. 21-23 dell'A.C. 2488.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025 a favore del Ministero della difesa per la gestione delle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e per garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, provvedendo alla copertura dei relativi oneri ai sensi del successivo articolo 16 (commi 1 e 2).

Al riguardo, in merito alla quantificazione degli oneri complessivi recati dalle norme, appare necessario un chiarimento del Governo riguardo alla ragione per la quale nella Tabella 2 della relazione tecnica siano stati indicati pari a zero i costi relativi all'indennità onnicomprensiva/ordine pubblico concernente l'impiego di personale militare fuori sede.

Si rammenta che la relazione tecnica di passaggio relativa ai commi da 625 a 628 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), che hanno disposto la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo territorio, con riguardo alla medesima categoria di spesa, ha invece stimato, a seconda dei casi, costi unitari pari a 17,25 euro e a 29,44 euro⁵.

ARTICOLO 4

Funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione “Milano – Cortina 2026”

Le norme inseriscono il comma 2-*ter* all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, relativo al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020, prevede che siano membri della Fondazione “Milano-Cortina 2026”, costituita in data 9 dicembre 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo.

La Fondazione, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato con funzioni di Comitato organizzatore dei giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta olimpica (comma 2).

Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 (misure di contrasto al precariato) né quelle di cui agli articoli 23 (limite al numero complessivo di contratti a tempo determinato)

⁵ Si tratta delle Forze dell'ordine impiegate nella missione Strade sicure e Terra dei fuochi.

e 31 (disciplina dei contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato) del decreto legislativo n. 81 del 2015 (comma 2-*bis*).

La novella prevede che alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine delle attività della Fondazione, di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge n. 234 del 2021, in materia di chiusure aziendali.

L'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge n. 234 del 2021 dispone, tra l'altro, quanto segue:

- il datore di lavoro che nell'anno precedente abbia occupato con contratto di lavoro subordinato mediamente almeno 250 dipendenti, il quale intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto. Detta comunicazione è effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di mobilità e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano, che non può avere una durata superiore a dodici mesi, per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura (commi 224-228);
- i lavoratori interessati dal suddetto piano possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale nell'ambito di specifici limiti di spesa (35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031) e accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo (commi 229-233);
- in mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi indicati, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 35, della legge n. 92 del 2012⁶, in misura pari al doppio e, qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223 del 1991, non trova applicazione la previsione di cui al medesimo articolo 2, comma 35, della legge n. 92 del 2012 e il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione (comma 235):

⁶ Il contributo in questione è pari a 3 volte quello di cui al precedente comma 31, ossia 3 volte una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

La relazione illustrativa chiarisce che la particolare natura dell'ente e delle attività, temporalmente e finalisticamente determinate, che lo stesso è chiamato a svolgere determina la necessità di definire l'ambito di applicazione alle stesse della disciplina in materia di chiusure aziendali, disponendone la deroga per gli ambiti che risultano, di fatto, non compatibili con le modalità e tempistiche con cui tale personale viene impiegato. Si rende pertanto necessario escludere, in relazione a dette attività, l'applicazione della predetta disciplina, la quale imporrebbe, se applicata, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l'iter con più di un anno di anticipo, considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura, e pertanto nel pieno dell'operatività dell'ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano disposizioni necessarie a garantire la piena operatività della Fondazione Milano-Cortina 2026, al fine di escludere, in relazione alle relative attività, l'applicazione della disciplina in materia di chiusure aziendali. Per quanto attiene ai profili finanziari, la norma ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine delle attività della Fondazione "Milano-Cortina 2026", e in ogni caso con la fine dei Giochi, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge n. 234 del 2021, in materia di chiusure aziendali.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale della disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò considerato, non si formulano osservazioni anche tenuto conto che la disapplicazione delle disposizioni connesse alle chiusure aziendali esclude, a carico del datore di lavoro, la predisposizione di un piano per limitare le ricadute occupazionali cui è connesso per i lavoratori interessati l'accesso a trattamenti straordinari di integrazione al reddito nell'ambito di specifici limiti di spesa.

ARTICOLO 5

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»

La norma prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» che resta in carica fino al termine dei Giochi e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 1).

Il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:

- subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026⁷ [comma 2, lettera a)];
- curare o supportare l'attività di appalto per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza (comma 2, lettera b));
- stipulare con i soggetti attuatori ovvero o con le stazioni appaltanti convenzioni per la realizzazione degli interventi [comma 2, lettera c)];
- stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere relazioni sullo stato delle attività, promuovere le iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti [comma 2, lettera d)].

Per il 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione dei suddetti interventi, nonché una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive (comma 3).

Al Commissario straordinario è attribuito un compenso da determinarsi in misura non superiore a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 che, con riguardo alle spettanze dei commissari e sub commissari per gli enti dissetati, individua un trattamento massimo annuo di euro 100.000 (massimo 50.000 euro per la parte fissa e massimo 50.000 euro per la parte variabile). Ai relativi oneri, nei limiti massimi di

⁷ Di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020.

euro 66.350 per il 2025 e di euro 132.700 per il 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024 che, per lo svolgimento di tali eventi sportivi ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da ripartire con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per il 2026 (comma 4). Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per il 2025, cui si provvede ai sensi dell'articolo 16 (Cfr. *infra*). Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto delle risorse suddetto fondo ed è, altresì, destinatario degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali (comma 5). Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1 (Cfr. *infra*) (comma 6).

Il comma 632 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come sostituito dall'articolo 1, comma 245 della legge n. 207 del 2024, demanda ad un decreto ministeriale, da emanare con cadenza annuale, l'accertamento delle entrate di cui ai commi 630 e 630-*bis* (entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, ai sensi delle medesime disposizioni, nella misura del 32 per cento del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del sistema sportivo italiano⁸). Qualora le entrate in riferimento siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita con DPCM al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Per l'attuazione dell'articolo in esame è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4 (comma 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁸ Finanziamento del CONI, di Sport e Salute Spa, di NADO Italia e del Comitato italiano paralimpico.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale												
Risorse in favore del Commissario straordinario per la realizzazione delle infrastrutture temporanee” (comma 5)	148,9				148,9				148,9			
Risorse in favore del Commissario straordinario per esigenze di carattere logistico (comma 5)	79,4				79,4				79,4			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti valutazioni in merito alla stima degli oneri recati dalla stessa.

In particolare, per quanto riguarda i costi relativi alle attività derivanti dal subentro del Commissario nei rapporti giuridici facenti capo al Comitato organizzatore e quelle ulteriori derivanti dall’attuazione del piano delle opere, alla quantificazione dei relativi oneri si è proceduto nei seguenti termini, considerando che nonostante la minor durata (circa 10 giorni) e il minor numero di sessioni di gara, esistono diverse categorie di costi che contribuiscono alla costituzione del valore del progetto Paralimpico:

- costi esclusivamente riferibili alle Paralimpiadi – es. cerimonie Paralimpiche;
- costi con competenza direttamente riconducibile alle Paralimpiadi – es. servizi erogati durante le Paralimpiadi (transizione e ca. 10 giorni di competizioni);
- costi riconducibili sia a Olimpiadi che a Paralimpiadi.

La quota di costi direttamente riconducibile ai Giochi Paralimpici è di **euro 248.000.000**, rispetto a un valore del progetto complessivo pari a circa 2 miliardi di euro. Di seguito viene fornito il dettaglio della composizione dei predetti 248 milioni di euro:

(milioni di euro)

Costi	
infrastrutture temporanee ed energetiche	66,2
servizi (vitto, alloggio, pulizie, logistica, antidoping), inclusi servizi sportivi, equipaggiamento e Sport <i>Presentation</i> e costi per affitti <i>venue</i>	39,3
servizi di trasporto	30,5
produzione televisiva delle Paralimpiadi	24,4
tecnologia per i servizi di <i>Timing & Scoring</i> e servizi audiovisivi	9,5
telecomunicazioni	30,5
apparati tecnologici e assistenza	9,5
integrazione sistemica e <i>cybersecurity</i>	24,3
uniformi per atleti paralimpici (CIP) e per <i>workforce</i>	8,8
organizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi e del progetto torcia	4,5
costi per allestimento strutture con “ <i>look</i> ”	0,5
Totale	248

A tali costi devono essere aggiunte le spese relative alle esigenze di carattere logistico necessarie per lo svolgimento delle competizioni pari a euro 65.051.120 per il 2025, ai quali si somma l’IVA relativa, per un totale di **euro 79.362.367** per il 2025.

La relazione tecnica riferisce che la quantificazione delle spese è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno tecnico logistico, comprendente il noleggio delle dotazioni necessarie allo svolgimento degli eventi previsti (telecamere, X-Ray, Metal Detector, *fencing*) e il costo orario degli operatori che verranno impiegati, configurandosi quindi le suddette spese come spese di parte corrente.

La relazione fornisce elementi informativi privi di contenuto quantitativo per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Quanto al compenso del Commissario straordinario, è previsto in misura non superiore a quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ovvero pari a un massimo di euro 132.700 annui, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. In merito agli aspetti di quantificazione si prevede che il relativo onere sia calcolato nei limiti massimi di 66.350 euro per il 2025 e a 132.700 euro per il 2026, considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il compenso massimo è pari a 100.000 euro su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 66.350 euro per il 2025 e a 132.700 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede la nomina di un Commissario straordinario con funzioni di supporto all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», prevedendo, in particolare, che lo stesso possa subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, soggetto organizzatore dei Giochi ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 (commi 1 e 2). Il Commissario, in favore del quale viene autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale (comma 8), riceve un compenso determinato⁹ nei limiti massimi di euro 66.350 per il 2025 e di euro 132.700 per il 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, nei termini indicati dalla disposizione (comma 4). Per il 2025 sono

⁹ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011.

trasferiti al Commissario straordinario risorse per un importo massimo di euro 148.880.000 e di euro 79.362.367 [rispettivamente destinate alla realizzazione delle opere e alle esigenze di carattere logistico delle competizioni sportive] (comma 3) per le quali viene corrispondentemente autorizzata una spesa complessiva di euro 228.242.367 per il 2025 e alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 16 (comma 5, primo e secondo periodo). Tali risorse sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025, a valere sulle somme oggetto della procedura di accertamento di maggiori entrate fiscali - di cui all'articolo 8, comma 1 (alla cui scheda si rinvia) - che, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, sono già destinate al finanziamento del sistema sportivo nazionale (comma 6).

Il Commissario straordinario può essere, altresì, destinatario del riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024 che, per il finanziamento di specifiche attività inerenti alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia¹⁰ un fondo da ripartire con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per il 2026, nonché degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali (comma 5, terzo e quarto periodo).

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito alla componente di euro 148.880.000 della suddetta autorizzazione di spesa, destinata alla realizzazione delle opere, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Quanto, invece, alla componente di euro 79.362.367 della medesima autorizzazione di spesa, finalizzata a rispondere alle esigenze di carattere logistico dell'evento, ne andrebbero evidenziati i dati e i parametri sottostanti la relativa determinazione, posto che la relazione tecnica, in proposito, si limita a fornire esclusivamente elementi di valutazione privi di contenuto quantitativo. Con riguardo alla medesima componente, appare altresì necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla natura della relativa spesa, posto che, mentre nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tale spesa viene indicata come di parte capitale, la relazione tecnica ne certifica la natura corrente. Quanto all'attribuzione di ulteriori 100 milioni di euro per il 2025

¹⁰ Per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

alla gestione commissariale, a valere sulle somme oggetto della procedura di accertamento di cui all'articolo 8, comma 1, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando a quanto verrà osservato nella relativa scheda in merito alla verifica della effettiva disponibilità di tale importo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento del compenso al Commissario straordinario responsabile delle misure finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV giochi paralimpici, nel limite massimo di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024.

In proposito, si fa presente che il citato comma 261 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2019 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno in corso, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità pari a 500.000 euro, equivalente allo stanziamento iniziale autorizzato. Le relative risorse risultano iscritte sul capitolo 421 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame non si configura quale copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, in quanto si limita a individuare le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente, a valere sulle quali dare attuazione alla norma, si prende atto che l'utilizzo delle predette risorse appare coerente con le finalità del fondo del

quale si prevede l'impiego. Appare, comunque, opportuno acquisire comunque una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

ARTICOLO 6

Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al *match fixing*

La norma integra l'articolo 2 della legge n. 401 del 1989, recante disposizioni sul settore del gioco e delle scommesse clandestini e sulla tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, introducendo tre nuovi commi, *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, in tema di flussi anomali di scommesse. Il nuovo comma *3-bis* stabilisce che le autorità amministrative competenti, quando rilevano flussi anomali di scommesse, devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Ai sensi del nuovo comma *3-ter*, la Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3¹¹, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

Il nuovo comma *3-quater*, infine, prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provveda all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma *3-ter*, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, sottolineando che reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al *match fixing*, al fine di

¹¹ Il comma 3 prevede che gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possano chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

rafforzare gli strumenti operativi per il contrasto ai fenomeni di “frode sportiva” e alle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei ‘flussi anomali di scommesse’. Secondo la relazione, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra l’articolo 2 della legge n. 401 del 1989, introducendo tre nuovi commi, *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, che innovano la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica circa la capacità delle amministrazioni interessate di provvedere all’attuazione della norma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alle previste modalità di attuazione della disposizione, al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America’s Cup – Napoli 2027»

La norma affida alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l’organizzazione e l’esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione della trentottesima edizione della «America’s Cup – Napoli 2027» al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall’affidamento delle attività necessarie allo svolgimento dell’evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l’anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5 (comma 1).

Il comitato tecnico di gestione dell’America’s Cup è composto da 11 componenti, designati come segue:

- 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America’s Cup Event;

- 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e Salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli.

Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese (comma 2).

Le norme, inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedono che la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, appositamente convocata, approvi le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali. La suddetta Cabina di regia si coordina con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario straordinario per l'attuazione di interventi pubblici nei Campi Flegrei, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76. Conseguentemente, il Commissario straordinario del Governo, di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133¹², attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (comma 4).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (comma 5).

L'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006¹³ attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e in materia di sport. Alla disposizione è stata data attuazione con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2007, n. 170, recante il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

¹² Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.

¹³ Recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport.

Le norme prevedono infine che, allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'*America's Cup*, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli possa applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità.

L'articolo 1, comma 897, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che le Regioni, gli enti locali e i loro organismi possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione:

- al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità;
- incrementandolo dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (comma 897).

Se il risultato di amministrazione è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono comunque applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (comma 898).

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale									
Utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione del Comune di Napoli nei bilanci di previsione relativi alle annualità 2025-2027, allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi necessari per la 38° edizione dell'America's Cup. (comma 6)				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006 (comma 6)				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e precisa, con particolare riferimento alle attività in capo a Sport e salute S.p.a. e ai relativi oneri, che le attività previste in capo alla stessa riguardano:

- la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività di funzionali di progetto: organizzazione logistica degli uffici dell'Organizzatore e del *team* del Paese ospitante, selezione del *team* operativo del Paese ospitante, definizione del modello di gestione del progetto e del *team* di lavoro, impostazione delle attività amministrative e di controllo e monitoraggio del progetto sia in termini economici che temporali, identificazione e predisposizione di adeguati sistemi informativi a supporto, *project management*;
- la progettazione delle infrastrutture temporanee e l'impostazione delle relative strategie di approvvigionamento;
- la definizione del *concept* del progetto e la sua promozione a livello locale e nazionale anche al fine di identificare potenziali partner dell'iniziativa (*scouting*).

La relazione tecnica riassume nel dettaglio l'impegno economico stimato per le attività di cui sopra, pari a 7.500.000 euro, nella tabella seguente.

Ambito	Euro	Razionale
Programmazione, organizzazione esecuzione delle attività	1.500.000,00	Team di 15 Full Time Equivalent. Costi vivi per uffici e logistica, incluso affitto e facility management. Costi per sistemi informativi.
Progettazione	4.000.000,00	Progettazione opere temporanee e strategie approvvigionamento
Definizione e promozione	2.000.000,00	Concept progetto, Campagne comunicazione e attività di promozione iniziativa

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 5 per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, la relazione tecnica conferma, come espressamente previsto dalla norma, che per i compiti, le strutture e gli interventi da realizzarsi ad opera del Commissario straordinario, diversi da quelli già previsti per il SIN “Bagnoli-Coroglio”, non sono necessarie nuove risorse e che rispetto al programma di intervento già in atto, quanto previsto dal presente articolo si risolve in una mera riprogrammazione degli interventi, secondo uno scadenziario temporale congruente con la programmazione complessiva già prevista, nell’ambito della quale sono individuati come prioritari quelli necessari alla realizzazione dell’evento sportivo. La relazione tecnica conferma, pertanto, l’invarianza finanziaria della previsione, anche con riferimento alle attività poste in essere da Invitalia in qualità di soggetto attuatore, alle quali si provvede nell’ambito delle risorse già previste e richiamate dal comma 5.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame affida alla società Sport e Salute S.p.A. l’organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell’«*America’s Cup – Napoli 2027*», quantificando i relativi oneri in 7.500.000 euro per l’anno 2025. Le norme prevedono inoltre che, per garantire lo svolgimento dell’evento, la cabina di regia per Bagnoli-Coroglio approvi le variazioni programmatiche necessarie agli interventi infrastrutturali prioritari, coordinandosi con la Società Sport e salute S.p.A. e, per la mobilità, con il Commissario straordinario per i Campi Flegrei. Il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, tramite Invitalia S.p.A., realizza tali interventi, considerati urgenti e di pubblica utilità, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Le norme prevedono infine che, allo scopo di favorire gli interventi

necessari per la trentottesima edizione dell'*America's Cup*, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli possa applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità.

La relazione tecnica fornisce maggiori dettagli sulle attività a carico della società Sport e Salute S.p.A., ripartisce i 7,5 milioni di euro, di cui al comma 1, tra le attività di programmazione (1,5 milioni di euro), progettazione (4 milioni di euro) e promozione dell'evento (2 milioni di euro) e conferma che gli investimenti infrastrutturali, di cui al comma 3, possono essere finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, tramite una riprogrammazione degli interventi. L'articolo in esame destina complessivamente risorse fino a 97,5 milioni di euro per lo svolgimento dell'evento, di cui 37,5 milioni di euro per il 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, fermo restando che gli interventi infrastrutturali necessari per lo svolgimento dell'evento saranno attuati con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito, sarebbe in primo luogo opportuno acquisire informazioni più dettagliate sulle risorse destinate agli interventi infrastrutturali richiesti per lo svolgimento dell'evento, nonché sull'impatto che la riprogrammazione di tali interventi potrebbe avere sul Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bagnoli-Coroglio. Nella relazione tecnica si fa riferimento a compiti, strutture e interventi da realizzarsi ad opera del Commissario straordinario, distinti da quelli già previsti per il SIN "Bagnoli-Coroglio". In particolare, appare necessario che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che gli interventi già previsti nel PRARU non richiederanno un rifinanziamento a causa dell'eventuale riallocazione di risorse verso nuove opere infrastrutturali legate all'*America's Cup*, qualora queste non siano già incluse nella programmazione del medesimo PRARU.

Andrebbe altresì chiarito l'ammontare delle risorse nella disponibilità della società Sport e salute S.p.A. negli anni successivi al 2025. Alla società, che rientra nel perimetro delle

pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato, sono infatti affidate la programmazione, progettazione, definizione, promozione, organizzazione ed esecuzione dell'evento, che plausibilmente avranno luogo nel triennio 2025-2027, a fronte di una destinazione di 7,5 milioni di euro per il solo anno 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 7 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse già stanziare a legislazione vigente a valere sulle quali provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame. Ciò posto, si rammenta che il citato articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006¹⁴ ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport esercitate in precedenza dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999¹⁵, prevedendo al contempo il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture organizzative competenti del citato Ministero, nonché delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, cui si è provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007¹⁶.

Al riguardo, si rappresenta che a legislazione vigente le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006 risultano essenzialmente iscritte

¹⁴ Recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri".

¹⁵ Recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

¹⁶ Recante "Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport".

nel programma "Attività ricreative e sport" della missione "Giovani e sport" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della successiva assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse risultano prevalentemente allocate sul capitolo 2111¹⁷, con riferimento alle spese di natura corrente, e sul capitolo 7450¹⁸, per quanto concerne, invece, gli interventi in conto capitale¹⁹.

Per completezza, si rappresenta che l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (S. 1565), ha autorizzato una spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025 per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 e che le predette somme, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 1, lettera a).

Si segnala, in proposito, che, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2025-2027, il capitolo 2111 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca una dotazione iniziale pari a 13.701.332 euro per l'anno 2025 e a 19,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mentre il capitolo 7450 reca uno stanziamento iniziale di 53,46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

A seguito del trasferimento, tali risorse sono quindi iscritte, per i medesimi importi, rispettivamente sui capitoli 429 e 987 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri²⁰.

Ciò posto, premessa l'esigenza di acquisire un riscontro da parte del Governo in merito alla correttezza della suesposta ricostruzione, relativa all'allocazione contabile delle risorse di cui le disposizioni in esame prevedono l'utilizzo, appare in ogni caso necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine ai capitoli di bilancio a valere sui quali si provvederà agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7 – anche alla luce della natura dei medesimi oneri – nonché confermi l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito degli stanziamenti incisi, assicurando altresì che il loro impiego non sia suscettibile di

¹⁷ Denominato "Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport".

¹⁸ Denominato "Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per gli investimenti in materia di sport".

¹⁹ Tale informazione è desunta, in particolare, dal nomenclatore degli atti relativo alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allegata al disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027.

²⁰ Denominati, rispettivamente, "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale" e "Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni".

compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Infine, il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 6, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

In proposito, nel rilevare che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul Fondo in parola residuano al momento, per l'anno in corso, disponibilità pari a 195.119.665 euro, appare nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità interessate.

ARTICOLO 8

Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026

Normativa previgente. I commi 630 (fino al 2025) e 630-*bis* (a decorrere dal 2026) dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) fissano il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività. Entrambi i commi specificano poi quanta parte delle risorse debba essere destinata a ciascuna delle citate istituzioni.

Il comma 632 prevede che le entrate fiscali di cui ai commi 630 e 630-*bis* siano annualmente accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, qualora siano superiori all'importo di 410 milioni di

euro, la differenza sia attribuita al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

La norma accerta in euro 181.506.669 le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività sportiva e destinate al finanziamento del movimento sportivo nazionale (comma 1)²¹.

Prevede altresì che una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle somme di cui al comma 1, sia destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di organizzazione e svolgimento dei citati Giochi, con le modalità previste dal citato articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018. Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la società Sport e Salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma, specificando che le entrate di euro 181.506.669 sono accertate per il 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame assegna, per l'anno 2025, al Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una quota fino a 25 milioni di euro, prelevata dalle risorse fiscali destinate al finanziamento del movimento sportivo nazionale, accertate in 181.506.669 euro. Il Comitato può inoltre avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A., con cui i rapporti, anche finanziari, sono regolati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal comma in esame.

²¹ Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea che le entrate le risorse aggiuntive relative alle maggiori entrate derivanti dai versamenti tributari del comparto sport.

Ciò stante, si rileva che la norma destina una quota parte di risorse da essa accertate e ne prevede l'utilizzo entro il limite delle stesse: non si formulano pertanto osservazioni al riguardo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle quali gli articoli 5, comma 6, 8, comma 2, e 13, comma 3, del provvedimento in esame prevedono specifiche finalizzazioni di spesa, per un importo complessivo di 129 milioni di euro per l'anno 2025, sono accertate nella misura di 181.506.669 euro.

Al riguardo, si rammenta che il citato comma 632 ha disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano accertate le entrate di cui ai precedenti commi 630 e 630-*bis* del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018, i quali hanno delineato un meccanismo di finanziamento del movimento sportivo nazionale volto ad assicurare, a decorrere dall'anno 2019, un contributo fisso stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport, registrate nell'anno precedente, e comunque in una misura non inferiore, nel complesso, a 410 milioni di euro annui.

Si ricorda in proposito che, ai sensi della richiamata disciplina, dal 2019 al 2025 il predetto importo di 410 milioni di euro annui è destinato al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, alla società Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, nonché, quanto a 2 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2015, relativi alla ridefinizione dei concorsi pronostici sportivi. A decorrere invece dal 2026, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1, comma 630-*bis*, della medesima legge n. 145 del 2018, una quota del predetto importo di 410 milioni di euro annui, pari a 7,7 milioni di euro annui, è altresì destinata alla NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia – con contestuale rideterminazione delle quote spettanti agli altri organismi beneficiari del contributo in precedenza richiamati.

Il predetto comma 632 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui le entrate eccedano il predetto importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa.

In questo quadro si segnala, quindi, un possibile elemento di ambiguità interpretativa in merito alla formulazione della norma, che qualifica le entrate, accertate in 181.506.669 euro, come le entrate di cui al comma 632 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, senza specificare se si tratti delle entrate di cui al primo periodo del comma o delle eventuali entrate eccedenti di cui al secondo periodo. Considerato per altro che le somme accertate (181.506.669 euro) risultano inferiori alla soglia minima di 410 milioni di euro, e che la relazione illustrativa le qualifica come "risorse aggiuntive", sembrerebbe ragionevole ritenere che esse siano da riferirsi alle eccedenze di cui al secondo periodo.

Ciò stante, appare in primo luogo necessario che il Governo confermi che le entrate accertate di cui al comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento corrispondano alla quota eccedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-*bis*, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'eventuale assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632, della medesima legge, al fine di escludere una eventuale riduzione dei contributi previsti dalle citate disposizioni.

In secondo luogo, poiché la relazione tecnica afferma che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018 sono accertate, per l'anno 2025, in euro 181.506.669, appare opportuno chiarire se, in assenza di espresse indicazioni nell'ambito della disposizione in esame, tale accertamento debba intendersi riferito a quello svolto nell'anno 2025.

Al riguardo, si potrebbe quindi valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso dianzi indicato al fine di evitare dubbi interpretativi, precisando altresì che tali entrate, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono a quelle registrate nell'anno 2024 e accertate nell'anno 2025.

ARTICOLO 9

Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel

Le norme, ai fini della gestione e dello svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis, prevedono che:

- sia istituito un Comitato composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport²², un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante di Sport e salute S.p.a. (comma 1);
- il Comitato svolga funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente²³(comma 2);
- la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva e i loro reciproci rapporti sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto di tali attività può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente²⁴ (comma 3);
- dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi componenti, i cui incarichi non sono cumulabili tra loro, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese (commi 4 e 5);
- le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 sono annualmente trasferite entro il 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (comma 6);
- la Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A. inviano al Dipartimento per lo Sport, per la successiva trasmissione alle Commissioni

²² La nomina avviene d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

²³ Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

²⁴ Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

parlamentari competenti per materia, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, predisposta annualmente, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030 (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, con riguardo al comma 3, evidenzia che la norma prevede che le attività organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento dell'evento siano in capo alla Federazione Italiana tennis e padel e alla società "Sport e salute S.p.a.", e che i rapporti tra i due enti siano regolati attraverso un'apposita convenzione. A tal fine, la norma prevede espressamente che dalla stipula di tale convenzione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I predetti soggetti provvederanno a regolare i relativi rapporti, anche finanziari, con le risorse in capo agli stessi disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 6, che prevede che le risorse destinate a legislazione vigente in favore della FITP per l'organizzazione dell'evento siano trasferite alla stessa entro il 15 gennaio di ogni anno di riferimento, la RT fa presente che la Tabella Rifinanziamenti - Sez. II – della legge n. 207 del 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha disposto uno stanziamento complessivo di 97.500.000 euro per il periodo che va dal 2026 al 2030 e destinato alla copertura dell'evento.

Infine, con riguardo alla disposizione di cui al comma 7, concernente le attività di rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate da parte della Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.A, la RT non ascrive alla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i menzionati enti curano tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, ai fini della gestione e dello svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis, prevedono che sia istituito un Comitato con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio e che ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva siano invece a cura della Federazione italiana tennis e padel e di Sport e Salute Spa, i cui reciproci rapporti sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto di queste ultime attività è prevista la possibilità di istituire una Commissione tecnica di gestione (commi 1, 2 e 3). Si prevede

altresì che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi componenti, i cui incarichi non sono cumulabili tra loro, non spettino compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese (commi 4 e 5). Inoltre, si prevede che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 siano annualmente trasferite entro il 15 gennaio e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (comma 6). Infine si prevede che la Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A. predispongano e inviino annualmente e a conclusione dell'evento al Dipartimento per lo Sport, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, un'apposita relazione consuntiva corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti (comma 7).

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca presso quali enti dovranno essere istituiti il Comitato e la Commissione di cui si è detto in precedenza, al fine di assicurare che gli stessi abbiano disponibilità di bilancio a legislazione vigente idonee a garantirne il funzionamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica conformemente alla clausola di neutralità finanziaria.

ARTICOLO 10

Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali

La norma interviene sulla disciplina in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, apportando a tal fine specifiche modifiche al decreto legislativo n. 40 del 2021²⁵. In particolare, la novella interviene sull'articolo 5, in materia di segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà, modificando le previsioni circa la pendenza prevista per le piste di discesa e le caratteristiche delle piste di slitta, slittino e parco giochi. Al medesimo articolo la norma inserisce, altresì, un nuovo comma, *6-bis*, che prevede che le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, abbiano facoltà di determinare talune caratteristiche delle piste, tenendo

²⁵ Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

conto delle peculiarità geomorfologiche e piano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.

La novella interviene altresì sull'articolo 8, modificando i previgenti requisiti tecnici per le piste da discesa.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, sottolineando che interviene anche a seguito delle richieste emerse in sede di confronto con le Regioni, nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente convocato in seno alla Conferenza Stato-Regioni. Per quanto attiene ai profili finanziari, la relazione afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante il suo carattere meramente ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica alcuni aspetti della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, con particolare riferimento alle caratteristiche di talune piste per la pratica degli stessi.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma, come rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

La norma sostituisce con un nuovo testo il diciannovesimo e il ventesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021; ciò al fine di introdurre, nell'ambito dell'organizzazione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la nuova figura del Vicesegretario generale. Il Vicesegretario generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi

10 e 11 del medesimo articolo (nei testi rispettivamente integrati e novellati dal comma 1, lettera *a*), nn. 3 e 4, dell'articolo in esame) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera *a*) n. 1].

Viene quindi differito dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale, ai sensi del comma 8 del suddetto articolo 13-*bis*, dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo mediante pubblico concorso (15 funzionari). Inoltre, si prevede che, in sede di prima applicazione e comunque per un periodo massimo di sei mesi, la stessa Commissione indipendente possa avvalersi, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica fino ad un numero di 10 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.), restando il trattamento economico di detto personale a carico delle due Federazioni. Sempre in sede di prima applicazione, si prevede che una delle due unità dirigenziali non generali previste nella dotazione organica della Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, con un incarico di durata massima quinquennale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il conferimento a tempo determinato di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione [comma 1, lettera *a*) n. 2].

Vengono quindi integrati e novellati i commi 10 e 11 dell'articolo 36 autorizzando, ai fini dell'istituzione e dell'avvio della Commissione, la spesa di euro 311.491 per il 2025 [comma 1, lettera *a*) n. 3, primo periodo] e posticipando da 2025 al 2026 la decorrenza del termine a partire dal quale la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento [comma 1, lettera *a*) n. 4].

In particolare, tale gestione autonoma fa riferimento a risorse derivanti da un contributo annuale di euro 1.900.000 a carico delle Federazioni sportive di riferimento (articolo 36, comma 11, lettera *a*) e un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, da parte delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche [articolo 36, comma 11, lettera *b*)].

Agli oneri relativi alla suddetta autorizzazione di spesa si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo a titolo di contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del decreto legislativo n. 36 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 [comma 1, lettera a) n. 3, secondo e terzo periodo].

Si ricorda che l'articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera c), del decreto legislativo n. 120 del 2023, ha istituito, per il 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo dedicato all'erogazione, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano conseguito ricavi inferiori a 100.000 euro, di un contributo (disciplinato dai commi precedenti, 8-*sexies* e seguenti) commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Infine viene modificato il comma 2 dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, innalzando da 5 a 8 anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo [comma 1, lettera b)].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Introduzione Vicesegretario generale della Commissione di verifica equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (comma 1)	0,3				0,3				0,3			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Introduzione Vicesegretario generale della Commissione di verifica equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche – effetti riflessi (comma 1)					0,2				0,2			
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio (comma 1)	0,3											
Maggiori spese in												

conto capitale												
Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (comma 1)										0,3		0,3

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e per quanto riguarda gli aspetti finanziari, riferisce che al Vicesegretario generale sarà riconosciuto un compenso parametrato a quello riconosciuto dall'ordinamento vigente alla figura del Direttore generale, ai sensi della vigente contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, come meglio dettagliato nella tabella a seguire, a decorrere dall'atto di nomina. A tale onere la Commissione provvede nell'ambito della dotazione finanziaria a essa riconosciuta ai sensi dei commi 10 e seguenti dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, come integrata per effetto delle modifiche di cui alla lettera a), n. 3. In particolare i nn. 3) e 4) della lettera a) provvedono ad adeguare le disposizioni relative alla dotazione finanziaria riconosciuta in favore della Commissione prevedendo la maggiorazione di 311.491 euro per il 2025 in virtù del maggior onere recato dalla previsione della nomina del Vicesegretario generale e, conseguentemente, della decorrenza del sistema di finanziamento a regime della Commissione, che non prevede oneri a carico della finanza pubblica, a decorrere dal 2026, come previsto dal comma 11 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021. Nello specifico, per quanto riguarda i profili di quantificazione, la somma di 311.491 euro corrisponde al costo complessivo della retribuzione riconosciuta dalla vigente contrattazione collettiva alla figura del direttore generale, secondo lo schema che segue:

(euro)

INCARICO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	
Stipendio tabellare	57.892,87
Retribuzione di posizione parte fissa	37.593,20
Retribuzione di posizione parte variabile	70.000,00
Retribuzione di risultato massima	30.300,00
Oneri riflessi	73.421,65
Incremento CCNL 2019-2021	10.176,05
Incremento CCNL 2022-2024	16.148,38
Incremento CCNL 2025-2027	15958,74
Totale Lordo Stato	311.490,89

Inoltre, in merito al previsto avvalimento di personale si farà fronte a titolo gratuito, e non sarà erogato al personale di cui la commissione si avvale alcun trattamento economico, ancorché accessorio, considerato che nulla lo prevede e quindi lo autorizza.

Quanto alle esigenze sottese alla proposta, queste attengono alla necessità di avvalersi, provvisoriamente, del personale federale che svolge da anni i compiti operativi e di vigilanza che la legge ha trasferito alla nuova commissione. Si tratta di unità dalla competenza tecnica infungibile in sede di prima applicazione, per

il trasferimento della quale sarà essenziale un'operatività progressivamente in sovrapposizione con il contingente di quindici funzionari in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni già previsto a normativa vigente.

Riguardo alla possibilità di stipulare convenzioni tra la Commissione e le Federazioni sportive di riferimento, la stessa norma prevede espressamente che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stabilendo, pertanto, che la Commissione vi provveda nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Per quanto attiene alla copertura, la norma prevede che agli oneri pari a 311.491 euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del decreto legislativo 2021 n. 36 del 2021, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo n. 120 del 2023. Tale ultima disposizione aveva previsto un fondo per le associazioni e società sportive dilettantistiche per i contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il fondo risulta ad oggi con una capienza ampiamente sufficiente a coprire lo stanziamento.

Con riguardo alla lettera b) del comma 1, la relazione tecnica riferisce che in ragione del suo carattere ordinamentale e della natura privata dei soggetti sui quali dispiega effetti, questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame apporta specifiche novelle al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo. In particolare, nell'ambito della disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, viene introdotta la nuova figura del Vicesegretario generale [comma 1, lettera a), n. 1] e viene posticipato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale è prevista l'assunzione mediante concorso pubblico del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione (15 funzionari); inoltre, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, viene disposto che la medesima Commissione possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale (fino a 10 unità) dirigenziale e non dirigenziale operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C.) - con trattamento economico a carico delle due Federazioni –

e che una delle due unità dirigenziali non generali previste nella dotazione organica della Commissione possa essere nominata con conferimento di incarico di durata massima quinquennale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in deroga ai limiti a tal fine previsti dal Testo unico del pubblico impiego [comma 1, lettera a), n. 2]. Viene altresì rinviata dal 2025 al 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, autorizzando, al contempo, per il 2025 la spesa di euro 311.491, con corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di specifiche risorse affluite sul suo bilancio autonomo a titolo di contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché con corrispondente compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali; [comma 1, lettera a), nn. 3 e 4]. Infine, è portata da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo [comma 1, lettera b)]. Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni in merito alla determinazione degli oneri correlati alla disposta autorizzazione di spesa per il 2025 relativi all'introduzione della nuova figura del Vicesegretario generale, a cui si provvede ai sensi delle medesime norme (*Cfr. infra*). Considerato, altresì, il posticipo dal 2025 al 2026 della decorrenza del sistema autonomo finanziamento a regime della Commissione, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione che consentano di confermare che ai predetti oneri relativi all'introduzione della nuova figura del Vicesegretario generale, per gli anni successivi al 2025, potrà farsi fronte nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Commissione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto al differimento dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 del termine previsto nell'assetto già vigente per provvedere all'assunzione mediante concorso pubblico del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione andrebbero forniti chiarimenti in merito allo stato di avanzamento delle relative procedure concorsuali di reclutamento.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito all'avvalimento di personale sia per il carattere facoltativo del citato avvalimento sia perché, come riferito dalla relazione tecnica a conferma del prescritto vincolo di neutralità finanziaria recato dalla norma, l'avvalimento avverrà comunque a titolo gratuito e non sarà pertanto erogato dalla Commissione al predetto personale alcun trattamento economico, ancorché accessorio.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare neanche in merito all'innalzamento della durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione stante la natura privata dei soggetti sui quali la stessa dispiega i propri effetti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la novella introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 3, provvede agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera *c*), del decreto legislativo 29 agosto 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che – secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame – spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, si evidenzia che l'articolo 35, comma 8-*decies*, del sopracitato decreto legislativo n. 36 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite di spesa, per il riconoscimento di un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche²⁶, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 in favore dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che i predetti enti non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio, ricavi di qualsiasi natura superiori complessivamente a euro 100.000.

Al riguardo, si fa presente che in base alle risultanze del rendiconto generale dello Stato per l'anno 2023 le predette risorse, allocate su apposito capitolo di spesa²⁷ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano interamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui conto finanziario per l'anno 2023 riporta, nell'ambito delle entrate correnti, la medesima somma, in termini di variazioni e stanziamento finale nonché quali entrate accertate e riscosse²⁸. In base alle risultanze a consuntivo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi 2023 e 2024 le predette somme, pari a 8,3 milioni di euro, sono iscritte sul capitolo 819 della spesa²⁹ e risultano integralmente registrate come economie.

Ciò posto, si osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che il richiamato Fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente alla copertura degli oneri previsti dalla disposizione. Alla luce di tale quadro, appare, comunque,

²⁶ Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, sono stati definiti le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

²⁷ Capitolo 2008, di nuova istituzione, denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

²⁸ Capitolo 950, di nuova istituzione, denominato "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

²⁹ Capitolo 819, denominato "Fondo in favore di ASD e SSD che versano contributi previdenziali per i lavoratori sportivi".

utile acquisire dal Governo informazioni in merito all'ammontare delle disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, nonché in ordine all'allocazione delle suddette risorse nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025, atteso che sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme.

Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione in esame, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

Al riguardo, si prende atto che il Fondo reca le disponibilità necessarie a far fronte alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, posto che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che sul Fondo in parola residuano al momento, per l'anno 2025, disponibilità pari a 195.119.665 euro.

ARTICOLO 12

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 110 del 1975

La norma interviene sull'articolo 1, comma terzo, della legge n. 110 del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), recante la definizione normativa delle munizioni da guerra. La novella sostituisce il testo del primo periodo del predetto comma con un nuovo testo che incorpora il precedente e specifica altresì che i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad

uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto n. 635 del 1940³⁰.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e sottolinea che mira a garantire a praticanti amatori e agonisti di diverse discipline sportive praticate nei poligoni e nei campi di tiro dinamico sportivo affiliati agli Enti di Promozione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata FITDS o nelle sezioni del Tiro a Segno Nazionale affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale UITS, nonché ai poligoni, agli operatori nel campo dello smaltimento materiali e agli agenti di pubblica sicurezza e operatori delle forze armate, il regolare esercizio delle relative attività, anche sportive, evitando possibili ricadute in termini di conseguenze civili, amministrative e penali connesse alle necessarie operazioni di detenzione, trasporto e uso del munizionamento o di parti di esso. Secondo la relazione, la norma, in virtù del suo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame novella l'articolo 1, comma terzo, primo periodo, della legge n. 110 del 1975 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, ridefinendo cosa debba intendersi per "munizioni da guerra" e chiarendo il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosivi.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma, come rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 13

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

La norma, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, il «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro per il

³⁰ Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Il richiamato articolo 97 stabilisce che è possibile detenere e trasportare senza licenza esplosivi della prima categoria (ossia polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti) fino a 5 kg, artifici fino a 25 kg lordi, 1500 cartucce per fucile da caccia, 200 cartucce per pistola o rivoltella, e un numero illimitato di bossoli e micce di sicurezza e che per detenere o trasportare esplosivi o cartucce in quantità superiore a quelle indicate, è necessaria una licenza del Prefetto.

2025, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi³¹ (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo n. 36 del 2021³².

Si ricorda che l'articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera c), del decreto legislativo n. 120 del 2023, ha istituito, per il 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo dedicato all'erogazione, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano conseguito ricavi inferiori a 100.000 euro, di un contributo (disciplinato dai commi precedenti, 8-*sexies* e seguenti) commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali³³ (comma 2).

Al «Fondo sport a studenti universitari» sono, altresì, attribuiti ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame (comma 3).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, prevede che, annualmente, le entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in specifici settori di attività, per l'eventuale parte eccedente i 410 milioni di euro, siano attribuite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa.

L'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, riporta che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, sono accertate in euro 181.506.669.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³¹ I requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

³² Come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 2023.

³³ Di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Istituzione di un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, (comma 1)	1,0				1,0				1,0			
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (risorse affluite al bilancio della PCM per effetto dell'art. 35, c. 8-decies del DL n. 36/2021 - contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche) (comma 2)	1,0											
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006 (comma 2)					1,0				1,0			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che lo stanziamento di 1 milione di euro, previsto al comma 1, consentirà di erogare, per l'anno 2025, 200 borse di studio di 5.000 euro cadauna mentre la previsione di cui al comma 3, consentirà di erogare, per l'anno 2025, 800 borse di studio di 5.000 euro cadauna.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, istituisce, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, per il 2025, il «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro per il

2025, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi³⁴. Al summenzionato fondo sono attribuiti ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame.

Al riguardo, non si formulano osservazioni sull'istituzione del fondo e sulla relativa dotazione. Non si hanno osservazioni da formulare anche in merito all'attribuzione al fondo di parte delle somme accertate all'articolo 8, comma 1, poiché trattasi di un vincolo di destinazione su risorse, ulteriori ed eventuali, che già ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, sono per quota parte assegnate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rinvia, invece, all'articolo 8 del presente provvedimento (*cf. supra*) per le considerazioni riguardanti l'entità e le modalità di accertamento delle risorse in oggetto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, si rinvia a quanto osservato con

³⁴ I requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

riferimento alla medesima modalità di copertura finanziaria individuata, per la medesima annualità, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3.

Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si ricorda che, sulla base di una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze residuano al momento, per l'anno in corso, disponibilità pari a 195.119.665 euro. Non si hanno, pertanto, osservazioni in merito all'effettiva sussistenza delle disponibilità necessarie a far fronte alla predetta compensazione finanziaria.

ARTICOLO 14

Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia

La norma prevede che, al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI)³⁵, il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025³⁶ resti in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e sottolinea che, ai sensi del citato articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025, il Commissario straordinario dell'ACI gode di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi dalla nomina. Secondo la relazione, la previsione di una

³⁵ Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del relativo statuto, l'Automobile Club d'Italia - ACI, ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, è la federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti, oltre agli enti e alle associazioni volontariamente aderenti. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri enti.

³⁶ Con il citato decreto, il Generale Tullio Del Sette è stato nominato Commissario straordinario dell'ACI, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del medesimo decreto. L'incarico è stato conferito a seguito dell'annullamento della quarta elezione dell'Ingegnere Angelo Sticchi Damiani alla presidenza dell'ACI.

proroga dell'incarico del Commissario straordinario si rende necessaria per garantire all'Automobile Club d'Italia la piena operatività e rappresentatività, oltre che la regolare prosecuzione delle proprie attività, fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi organi collegiali. Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché, ai sensi dell'articolo 2, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Commissario straordinario, fatti salvi i limiti previsti dalla legge, è riconosciuto il medesimo compenso attribuito al Presidente dell'ACI e i relativi oneri sono posti a carico dell'ente, senza ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resti in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Al riguardo non si formulano osservazioni, anche alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 15

Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive

La norma interviene sul regio decreto n. 1398 del 1930 (Approvazione del testo definitivo del Codice Penale), apportando talune modifiche all'articolo 583-*quater*. In particolare (comma 1):

- l'originaria rubrica (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali) viene sostituita con una nuova rubrica in cui si menzionano anche gli arbitri e gli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive;
- viene aggiunto un nuovo comma ai sensi del quale le disposizioni del primo comma, recante le pene previste nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

Viene infine soppresso il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinqües* della legge n. 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), che recava la disposizione ora introdotta nel succitato comma aggiuntivo dell'articolo 583-*quater* (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** afferma che la norma reca disposizioni necessarie e urgenti per la tutela degli arbitri, dei direttori di gara e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle competizioni sportive. Il comma 1 della norma reca un intervento di modifica dell'articolo 583-*quater* del codice penale e risponde ad esigenze sistematiche, di riordino e razionalizzazione della disciplina sanzionatoria per le lesioni nei confronti del personale sanitario, già vigente ma frutto di un combinato disposto di disposizioni frammentate all'interno dell'ordinamento penale codicistico e extra codicistico. Il comma 2 prevede, parallelamente, la soppressione della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinqües* della legge n. 401 del 1989. Secondo la relazione tecnica, la norma non ha contenuto innovativo e non comporta aggravii sanzionatori, limitandosi a recepire all'interno del Codice penale quanto già previsto a legislazione vigente. La stessa, pertanto, ha carattere meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame include tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale quelle cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità, trasponendo nel codice una disposizione già vigente, che al contempo viene soppressa, contenuta nell'articolo 6-*quinqües*, comma 1-*bis*, della legge n. 401 del 1989. Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame, rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 16

Disposizioni finanziarie

La norma prevede che agli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 5, comma 5, pari complessivamente a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provveda:

- quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006 [comma 1, lettera *a*]);
- quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato [comma 1, lettera *b*]).

L'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di sport. Successivamente, il DPCM 4 maggio 2007 ha disciplinato il summenzionato trasferimento di funzioni e compiti, prevedendo, altresì, all'articolo 4 anche la devoluzione delle relative risorse finanziarie e strumentali. Si evidenzia che l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (attualmente all'esame del Senato, A.S. 1565, per la relativa conversione in legge), ha autorizzato la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025 per le finalità del sopra citato articolo 1, comma 19, lettera *a*).

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 dispone che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 19, c. 1, lett. a) del D.L. 181/2006 in materia di sport [comma 1, lettera a)]	228,2				228,2				228,2			
Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario [comma 1, lettera b)]					43,0				43,0			
Maggiori entrate extratributarie												
Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'entrata [comma 1, lettera b)]	43,0											

La **relazione tecnica** ribadisce i contenuti della norma e dà conto delle disponibilità poste a copertura della medesima. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che, quanto ai 43.009.239 euro, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, il quale dispone che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, resi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate per essere destinate alle esigenze dei ministeri. La relazione tecnica specifica, altresì, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 14 maggio 2025, relativamente all'esercizio finanziario 2022, sono state accertate risorse disponibili pari a 104.600.000 euro,

le quali sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato³⁷. La quota del 30 per cento delle predette risorse, come previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno per esigenze di funzionalità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027. Nel corso del corrente esercizio finanziario è in corso di perfezionamento uno specifico provvedimento di riassegnazione ai sensi della cennata normativa per un importo di 31.380.000 euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 16 provvedono agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 5, del provvedimento in esame, pari complessivamente a 271.251.606 euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 228.242.367 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 181 del 2006;
- quanto a 43.009.239 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il citato articolo 1, comma 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo al contempo il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle inerenti strutture organizzative del citato Ministero e

³⁷ Al capitolo 3651 «Versamento delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura» - come da quietanza nr. 1015401170332093, emessa in data 27 maggio 2025.

delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, cui si è provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.

Nel rinviare a quanto osservato in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 7, comma 5, per una ricostruzione più ampia in ordine alle risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, si fa presente che le risorse previste a copertura dalla disposizione in esame sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze ai sensi della medesima disposizione e corrispondono nell'importo a quelle stanziare per le predette finalità dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica (S. 1565), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente al provvedimento in esame ed entrato in vigore nella medesima data. Tanto premesso, si prende atto dell'equivalenza, anche sotto il profilo degli effetti contabilizzati sui diversi saldi di finanza pubblica, tra le risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 95 del 2025 e gli oneri cui si provvede ai sensi della disposizione in esame. Si rileva altresì che il combinato disposto dei due citati provvedimenti assicura, in ogni caso, la contestualità tra la provvista delle occorrenti risorse finanziarie e il loro corrispondente utilizzo per finalità di copertura, nel presupposto che il citato decreto-legge n. 95 del 2025 sia convertito in legge e che, in particolare, le risorse di cui al menzionato articolo 2, comma 8, preordinate alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'alinella del comma 1 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, non siano ridotte nel proprio ammontare all'esito dell'esame parlamentare del citato decreto-legge.

Quanto alla seconda modalità di copertura, si fa presente che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, dispone che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma

1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5³⁸, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. Si osserva, altresì, che, il comma 2-*bis* del sopracitato articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 prevede, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, la riassegnazione di una quota pari al 30 per cento delle suddette risorse ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionalità delle prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Al riguardo, si fa presente che la relazione tecnica allegata al presente decreto evidenzia che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 2025, sono state accertate, ai sensi del summenzionato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 79 del 2012, risorse disponibili, relativamente all'esercizio finanziario 2022, pari a 104.600.000 euro, le quali sono state versate nel capitolo 3651³⁹ dell'entrata del bilancio dello Stato. La medesima relazione afferma, altresì, che nel corso del corrente esercizio finanziario è in via di perfezionamento uno specifico provvedimento volto alla riassegnazione della quota del 30 per cento destinata alle esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per un importo pari a 31.800.000 euro.

Ciò posto, si prende atto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, dai quali risulta la sussistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti alla copertura degli oneri indicati dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16.

³⁸ Si tratta di un fondo istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

³⁹ Denominato "Versamento delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura".